

ATTO GESTIONALE DEL DIRETTORE NR. 17 del 30/01/2017

OGGETTO: PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITA' DI PERSONALE DIPENDENTE CON EFFETTO DAL 01/07/2017 – SIG.RA CURCIC ZDENKA -

IL DIRETTORE

Vista l'istanza presentata in data 26/01/2017, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 300 DEL 26/01/2017 della Sig.ra Curcic Zdenka nata il 17/03/1956 dipendente a tempo indeterminato ascritta al profilo professionale di "Collaboratore Socio Assistenziale" Cat.B3G pos.ec.B4 tesa ad ottenere il collocamento a riposo con decorrenza 01/07/2017 (ultimo giorno di servizio 30/06/2017)

Richiamato l'art.24 comma 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che dispone che in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti di cui all'art.1 comma 9 della legge 243/2004 e successive modificazioni e integrazioni, pertanto è data la possibilità al personale di sesso femminile di accedere al pensionamento in via sperimentale, anche se il diritto a pensione viene maturato in data successiva al 31 dicembre 2011;

Richiamata inoltre la circolare Inps nr.37 del 14/03/2012 "Decreto legge n.201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214, come ulteriormente modificato dalla legge 24/02/2012 n.14 di conversione con modificazioni del decreto legge 26/12/2011 n.216. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap" dove al punto 6) "Disapplicazione della c.d. "finestra mobile e deroghe art.24, commi 5 e 14", si dice che la finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi...2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall'art.1 comma 9 della legge n.243/2004 optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31/12/2015);

Visto l'art.1, comma 281 della Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n.208 dove viene stabilito che entro il 31/12/2015 devono essere maturati solamente i requisiti per il diritto, anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva a tale data e pertanto la dipendente pubblica che ha maturato entro il 31/12/2015 i 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età può accedere alla pensione anticipata calcolata con il sistema contributivo, con decorrenza prevista dopo dodici mesi (ex finestra mobile);





Dato atto:

- che la dipendente al 30/04/2014, optando per il calcolo sistema contributivo di cui all'art.1 comma 9 della Legge 243/2004, possedeva 35 anni di contributi e 58 anni di età per cui ha maturato il diritto alla pensione anticipata di anzianità "opzione donna" come novellato dagli articoli 24 e 1 di cui innanzi, con decorrenza di 12 mesi successivi a tale data (finestra)
- che nella predetta istanza si individua il previsto preavviso di 2 mesi nel periodo 01/05/2017- 30/06/2017;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle dimissioni dal rapporto di lavoro a decorrere dal 01/07/2017 e del contestuale collocamento a riposo della dipendente a tempo indeterminato Sig.ra CURCIC ZDENKA, ascritta al profilo professionale "Collaboratore Socio Assistenziale" Cat.B3G pos.ec.B4, avendo la stessa maturato il diritto a pensione anticipata di anzianità, ai sensi delle norme richiamate in parte motiva (art.24,comma14,del D.L.n.201/2011 e art.1 comma 281 L.208/2015), optando per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo;



